

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

—
Collegio dei revisori dei conti

VERBALE N. 211

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2020, alle ore 17,00 si è riunito in teleconferenza sulla piattaforma *Whatsapp* il Collegio dei revisori dei conti (di seguito Collegio) dell'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* (di seguito Autorità) così composto:

Dott.	Andrea Luberti	(Presidente);
Dott.	Roberto Maria Bucchi	(componente);
Dott.	Jair Lorenzo	(componente)

Con il seguente ordine del giorno:

- 1) Parere sulla variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 trasmessa in data 17 novembre 2020;**
- 2) Parere relativo allo schema di bilancio preventivo 2021;**
- 3) Varie ed eventuali.**

- 1) Parere sulla variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 trasmessa in data 17 novembre 2020;**

Il Collegio esprime il parere riportato in foglio separato (Allegato 1).

OMISSIS

2) Parere relativo allo schema di bilancio preventivo 2021;

Il Collegio approva la relazione riportata in foglio separato (Allegato 2).

3) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e non essendo richiesta la trattazione di ulteriori argomenti, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 17.30.

Andrea Luberti

(Presidente)

OMISSIS

Roberto Maria Bucchi

(componente)

OMISSIS

Jair Lorenzo

(componente)

OMISSIS

(Allegato 1 al verbale del Collegio dei revisori dei conti del 20 novembre 2020)

Parere reso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità.

Con *e-mail* del Direttore Generale Amministrazione del 17 novembre 2020 è stata trasmessa una bozza di variazione compensativa di bilancio di previsione triennale 2020-2022 “*diretta ad adeguare le dotazioni di alcune voci di spesa del bilancio di previsione 2020, in conseguenza della definitiva individuazione delle tipologie di spese da sostenere nell'ambito della Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità, avente ad oggetto la “Realizzazione di iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti i diritti dei consumatori ed utenti e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea, ex art. 5 D.M. 24 ottobre 2019”, siglata in data 11 dicembre 2019*”.

La variazione compensativa è diretta a rimodulare gli stanziamenti del bilancio preventivo 2020 allo slittamento dell'avvio delle attività dovuto anche alla sottoscrizione della Convenzione nel mese di dicembre 2019 e al versamento della prima *tranche* di pagamento nel 2020; nonché alla puntuale definizione delle attività da svolgere, rispetto alla prima proposta tecnica, a seguito di riunione in data 9 novembre 2020, e da nuova articolazione svolta anche a seguito della recente emergenza epidemiologica.

La proposta di variazione adegua pertanto lo stanziamento della voce di V livello 1.3.2.2.24 “Pubblicità”, drenando le relative risorse dalle altre voci per cui erano state impegnate somme per le finalità della convenzione.

Tanto rappresentato, il Collegio:

OMISSIS

- vista la relazione sulla proposta di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020;
- esaminati i prospetti contabili allegati;
- preso atto che la variazione ha carattere meramente compensativo e che determina esclusivamente una riclassificazione delle previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2020;
- rilevato che permane il pareggio di bilancio;
- ferme tutte le precisazioni ed indicazioni sopra riportate;

Il Collegio ritiene conclusivamente di esprimere parere favorevole, sotto il profilo contabile, alla proposta di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.

OMISSIS

(Allegato 2 al verbale del Collegio dei revisori dei conti del 20 novembre 2020)

Relazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità

Per prima cosa il Collegio evidenzia che nella presente relazione saranno anche resi i **pareri sul bilancio di previsione pluriennale decisionale e gestionale** e sul **bilancio preventivo finanziario gestionale e economico (quest'ultimo contenuto nella relazione trasmessa dall'Autorità)**, così come **previsti rispettivamente dagli articoli 5, 8 e 10** del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità.

Di seguito il Collegio dei revisori indica tutta la documentazione fornita dall'Autorità per l'esame del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2021, così come inviata dal Segretario Generale con *e-mail* del 17 novembre 2020:

- preventivo **finanziario decisionale anno 2021 - entrate** (per titoli, tipologie e categorie);
- preventivo **finanziario decisionale anno 2021 - spese** (per missioni, programmi, titoli, e categorie);
- bilancio di previsione **pluriennale decisionale triennio 2021 - 2023 - entrate** (per titoli, tipologie e categorie);
- bilancio di previsione **pluriennale decisionale triennio 2021 - 2023 - spese** (per missioni, programmi, titoli, e categorie);
- preventivo **finanziario gestionale anno 2021 - entrate** (per titoli, tipologie, categorie e capitoli);

OMISSIS

- preventivo **finanziario gestionale anno 2021 – spese** (per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli);
- bilancio di previsione **pluriennale gestionale triennio 2021-2023 - entrate** (per titoli, tipologie, categorie e capitoli);
- bilancio di previsione **pluriennale gestionale triennio 2021-2023- spese** (per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli);
- **relazione sugli schemi di bilancio di previsione per l’anno 2021 e pluriennale per il triennio 2021-2023**, con l’indicazione del risultato presunto di amministrazione, il **preventivo economico**, la tabella di riconciliazione dei risultati economico e finanziario, il quadro generale riassuntivo e gli indicatori attesi di bilancio.

Con riferimento a singole voci di entrata e di spesa, il Collegio si sofferma su alcune specifiche voci ritenute rilevanti in quanto espressive del grado di autonomia finanziaria riconosciuto all’autorità, autonomia che deve essere comunque accompagnata da un adeguato grado di responsabilizzazione:

- **entrate correnti: Particolarmente significativa appare la voce 1.1.1.99. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.”.** Tale voce ricomprende, innanzitutto, i contributi a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell’Autorità (entrate per autofinanziamento). Tale fonte di entrata è stata prevista dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è stimata per il 2021 in euro/migl. **73.500,00**. Di tale somma, euro 73.000,00 corrispondono alle entrate di competenza del 2021. Inoltre, recependo le indicazioni del Collegio dei revisori formulate negli anni precedenti, in tale voce è stata inserito l’insieme delle somme non versate dalle imprese nei rispettivi anni di competenza a titolo di contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, derivanti dall’attività di controllo e di sollecito posta in essere dall’Autorità e dalla successiva attività di riscossione tramite iscrizione a ruolo, per i soggetti che continuano a risultare inadempienti anche a seguito dei solleciti. Sul punto, nella relazione al bilancio è precisato che *“Per l’annualità 2020, si è in attesa degli esiti dei solleciti di pagamento inviati alle società inadempienti – ammontanti complessivamente a circa euro/migl. 8.200,00 –*

OMISSIS

prima di procedere all'ulteriore flusso di iscrizioni a ruolo, entro il mese di dicembre 2020. In ragione dei tempi per la notifica e l'eventuale riscossione delle somme iscritte a ruolo, si ritiene che parte di tale somma verrà incassata nel corso delle prossime annualità. Sulla base dell'esperienza maturata con le procedure di iscrizione a ruolo, si stima che dalle attività di recupero coattivo – relative sia ai contributi inevasi dalle imprese per l'annualità 2020, sia ai residui inadempimenti ancora riferibili alle annualità pregresse – nel corso del 2021 potranno incassarsi complessivamente, secondo una stima prudenziale, euro/migl. 500,00". Va notato che nel precedente bilancio di previsione tali somme erano stimate in euro 3.000,00. Entrambe le stime prudenziali sono **valutate positivamente dal Collegio**. Va altresì mostrato apprezzamento per la circostanza che il risultato costantemente positivo della gestione finanziaria (*amplius infra*) ha consentito negli anni prima di diminuire e poi di mantenere costante diminuzione l'aliquota del contributo descritto attualmente assestato sullo 0,055% dei ricavi delle imprese, rispetto alla facoltà impositiva consentita dal legislatore.

- uscite correnti:

A partire dall'esercizio in esame, per effetto dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a decorrere dall'anno 2020, non possono essere effettuate spese per l'acquisto di beni e servizi "per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati". Inoltre, per effetto di tale previsione, sono state abrogate una serie di disposizioni relative al contenimento della spesa per beni e servizi. Tra queste occorre menzionare l'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui "*L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore*

OMISSIS

di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità". Peraltro, resta fermo un obbligo di versamento allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge n. 160/2019 secondo cui *"al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento".* Sulla base delle indicazioni normative, degli atti applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dei pareri forniti dallo scrivente collegio, risulta rispettato sia il tetto di spesa che l'obbligo di stanziamento in favore del bilancio erariale.

Nella relazione illustrativa è invece evidenziato che l'Autorità prevede in via prudenziale di superare i limiti derivanti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, per la voce di spesa disciplinata dall'articolo 1, commi 610 ss., della citata legge n. 160/2019, relativa al contenimento della spesa corrente nel settore informatico.

Sul punto il Collegio rileva che nella relazione illustrativa è stata data ampia e diffusa motivazione dell'impossibilità di comprimere gli stanziamenti in questione senza inficiare il funzionamento dell'Autorità. Inoltre va ritenuto che, in presenza di un equilibrio finanziario comunque comprovato dalla presenza di un avanzo di amministrazione presunto di rilevante entità, tale situazione non appaia ostativa al parere favorevole sull'approvazione del bilancio, essendone comunque rispettato il relativo equilibrio.

Nel rinviare al rendiconto per la valutazione dell'eventuale effettivo scostamento, il Collegio ribadisce comunque, la necessità di un monitoraggio particolarmente attento nel corso del 2021 delle sottovoci di spesa sopra indicate specie per quelle ove risulta uno scostamento rispetto al limite previsto dalle norme generali di contenimento della spesa pubblica.

OMISSIS

Altra voce costantemente oggetto di controllo da parte del Collegio è la voce **1.1.1.1 “Retribuzioni in denaro”**. La stima di tale voce per l’anno 2021 è pari a euro/migl. **35.078,00** (lievemente superiore rispetto all’anno precedente in cui lo stanziamento era di euro 34.102,00, anche in considerazione dello stanziamento prudenziale per gli incrementi del parallelo contratto della Banca d’Italia). In proposito dalla relazione illustrativa è possibile evincere che, anche quest’anno, le spese per la retribuzione dei componenti del Collegio dell’Autorità, pari a euro/migl. 720,00 *“risultano invariate rispetto allo scorso esercizio, in ragione di quanto disposto dall’articolo 13 del d.l. n. 66/2014, che ha ridefinito, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di cassazione, previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissandolo in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data, i riferimenti al limite retributivo di cui ai citati articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento sono stati sostituiti dal predetto importo. È stata, inoltre, apportata una modifica al comma 472 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, in base alla quale sono soggetti al limite di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti. Ne è conseguita da parte dell’Autorità l’applicazione, a far data dal 1° maggio 2014, al Presidente e ai Componenti del nuovo tetto introdotto dal d.l. n. 66/2014”*. Al riguardo il Collegio rileva che l’importo complessivo della spesa per il personale ha in concreto un’incidenza assolutamente significativa rispetto all’intero fabbisogno annuo stimato. Di conseguenza, **si auspica, come sempre, un monitoraggio costante della progressione in corso d’anno di tale voce di spesa**. Inoltre il Collegio sottolinea ancora l’importanza di valutare con **estremo rigore l’impatto economico nel complesso di tutta la spesa relativa al personale in considerazione anche degli oneri impliciti derivanti dagli accordi sindacali stipulati nel corso degli anni dall’Autorità** (cfr su tutti gli accordi in materia di progressioni economiche).

Nel complesso, il Collegio constatato che:

OMISSIS

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 risulta pari a 114.600.000,00, il cui impiego nel bilancio di previsione 2021 è il seguente: euro/migl. 10.000,00 nel fondo di riserva ordinario e euro/migl. 104.600,00 nel fondo di riserva straordinario;
- l'avanzo di amministrazione finanziario stimato per l'esercizio 2021 è pari a euro/migl. 432,00 dato dalla differenza tra le entrate e le uscite di competenza ammontanti, rispettivamente, a euro/migl. 77.423,00 e euro/migl. 76.991,00; escludendo gli stanziamenti iscritti nelle uscite di conto capitale per acquisto di immobilizzazioni materiali pari a euro/migl. 4.226,50 e considerando la quota di ammortamento dell'esercizio 2021 delle immobilizzazioni materiali inventariate pari a euro/migl. 300,00, il risultato economico dell'esercizio è stimato in euro/migl. 4.358,50;

rileva il corretto impiego dell'avanzo presunto di amministrazione e la puntuale rappresentazione delle voci economiche all'interno del preventivo economico 2021 per addivenire al calcolo del risultato economico dell'esercizio.

Tanto precisato, il Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampia e diffusa discussione:

- **vista** la relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2021;
- **esaminati** i prospetti contabili allegati;
- **preso atto** dei risultati economico-finanziari esposti nei richiamati prospetti;
- **considerato** che:
 - il **Bilancio di previsione pluriennale** è redatto effettivamente secondo i requisiti economico-finanziari indicati dall'articolo 5 del Regolamento di autonomia contabile;
 - il **Preventivo finanziario** è predisposto in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Regolamento di autonomia contabile;
 - il **Preventivo economico** è rappresentato in coerenza alle indicazioni in proposito fornite dall'articolo 10 del Regolamento di autonomia contabile;

OMISSIS

- **rilevato** che risulta rispettato il pareggio di bilancio;

ritiene conclusivamente, ferme le considerazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole, sotto il profilo contabile, a:

- **Bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2021-2023;**
- **Preventivo finanziario per l'anno 2021;**
- **Preventivo economico per l'anno 2021;**
- **Bilancio di previsione per l'anno 2021.**

OMISSIS